

CASSAZ. SEZ. 3 SENT. 2720 DEL 14/10/63

Ai fini della legge 2 marzo 1949 n.143 relativa alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, per progetto di massima o sommario s'intende quello che contiene soltanto le indicazioni indispensabili ad esprimere, nelle sue linee essenziali, l'idea dell'autore, in guisa da consentire una valutazione orientativa dell'opera senza scendere al dettaglio delle singole parti, laddove progetto esecutivo o definitivo, è quello che offre lo sviluppo particolareggiato e completo dell'opera stessa, ideata con tutti i dati ed i calcoli necessari alla sua attuazione concreta. D'altro canto l'accertamento della natura esecutiva del progetto elaborato dal professionista, ai fini della liquidazione dell'onorario, per tale progetto stabilito dalla tariffa professionale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in Cassazione, ove si esercitano senza errori logici e giuridici.